



Comune di Campagnola Emilia

Provincia di Reggio Emilia

COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

REGOLAMENTO

per l'applicazione del

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Approvato con atto consiliare n. 62 del 17/12/2015

In vigore dal 1° gennaio 2016



Comune di Campagnola Emilia

Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

TITOLO I OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI

Art. 1 - Definizioni - Ambito e scopo del Regolamento

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- a) per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) per "concessione", l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
 - c) per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
 - d) per "Regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
 - e) per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio;
 - f) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione rilasciato dall'Ente, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - g) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti, effettuate a seguito di un atto di autorizzazione rilasciato dall'Ente;
 - h) sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono;
 - i) nel proseguo della stesura del presente Regolamento il Servizio che concede od autorizza viene definito "Comune" o "Autorità competente" che deve essere ricondotto al Servizio di riferimento a seconda che l'occupazione sia di natura permanente o temporanea.
2. Il Regolamento (art. 52 e 63 D.Lgs. 15/12/1997, n.446), disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come sopra definiti, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, in oggetto.



Comune di Campagnola Emilia

Provincia di Reggio Emilia

3. Il Regolamento istituisce e disciplina il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, pertanto, disciplina anche, i coefficienti moltiplicatori del canone (Art. 27 e 29 del Regolamento) le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione del territorio comunale.

4. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire un corretto utilizzo degli spazi e delle aree pubbliche al fine di assicurare lo svolgimento ordinato, nel rispetto dell'interesse pubblico, tenendo conto del vantaggio economico che l'occupante riceve da tale occupazione.

Art. 2 - Domanda d'occupazione

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico, deve farne apposita domanda al Comune.
2. Rispetto alla data d'inizio d'occupazione, la domanda va presentata con congruo anticipo, non inferiore comunque, per le occupazioni permanenti a 15 giorni e per quelle temporanee a 8 giorni salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza del successivo art. 6.
3. La domanda, redatta in carta bollata, va consegnata all'Ufficio Protocollo.
4. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

Art. 3 - Contenuto della domanda di occupazione

1. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partita IVA del richiedente;
- b) un elaborato grafico planimetrico che individui, per le occupazioni permanenti nonché per le occupazioni temporanee inerenti a cantieri edili e distese estive, l'ubicazione esatta del tratto o della porzione di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
- c) l'oggetto della occupazione, il periodo per il quale la concessione viene richiesta, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che s'intende eventualmente eseguire, integrata da documentazione grafica o fotografica dei manufatti o arredi sufficiente a descriverne le caratteristiche di dettaglio, le modalità d'uso;
- d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
- e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

2. Le occupazioni per le quali il richiedente non sia in grado di stabilire la durata precisa, ma che sino comunque inferiori al mese, sono autorizzate per un periodo di trenta giorni. In tal caso il canone viene corrisposto al termine dell'occupazione ed è calcolato dal giorno della richiesta a quello della comunicazione di cessazione. Qualora, alla scadenza del trentesimo giorno, l'interessato chieda una proroga, il canone è versato con le modalità previste per le occupazioni superiori a trenta giorni.

3. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica, se richiesta. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti



Comune di Campagnola Emilia

Provincia di Reggio Emilia

necessari ai fini dell'esame della domanda. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comporti specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni medesime.

Art. 4 - Pronuncia sulla domanda

1. Le domande pervenute sono assegnate, per l'istruttoria e per la definizione, al competente Ufficio Comunale.
2. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione e l'autorizzazione di occupazione, l'Autorità competente provvede entro i termini stabiliti dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo. In caso di mancata previsione regolamentare, il termine per la decisione è quello stabilito dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Prima dalla formale adozione del provvedimento di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sono comunicati al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha diritto di presentare osservazioni per iscritto.
In presenza di più domande intese ad ottenere la occupazione del medesimo suolo pubblico la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda.
4. Nel caso di domande inoltrate tramite posta, la priorità viene stabilita con riferimento alla data di arrivo e se pervenute nello stesso giorno, la concessione viene rilasciata in esito a sorteggio.
5. In caso di più domande riguardanti la occupazione della medesima area, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta, fatto salvo quanto previsto dai Regolamenti speciali che disciplinano la concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e l'esercizio dello spettacolo viaggiante.

Art. 5 - Rilascio dell'atto di concessione

1. L'autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico. Tale atto è rilasciato a titolo personale e non è consentita la cessione a terzi.
2. L'atto di concessione deve essere ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione e comunque la concessione decorre dalla data indicata sull'atto stesso.
3. Il mancato ritiro del predisposto atto di concessione entro 30 giorni da quello indicato come data di inizio dell'occupazione equivale ad abbandono della richiesta di occupazione e comporta l'incameramento della cauzione eventualmente prestata.
4. Ove peraltro l'interessato dimostri che il mancato ritiro dell'atto entro i termini di cui al comma 3) è dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi, la concessione ad occupare suolo pubblico può essere ugualmente rilasciata anche a sanatoria.
5. La concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui all'art. 31 (esenzioni) comma 1, con esclusione dei punti indicati dalle lettere f-u-w-z, a seguito di comunicazione scritta all'Ufficio competente per territorio da darsi almeno otto giorni prima dell'inizio dell'occupazione per la verifica del caso.
6. Per le luminarie natalizie è richiesto il preventivo nulla osta di cui all'art. 10, comma 1, del vigente Regolamento di Polizia Urbana.
7. La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione e per quelle momentanee. Se l'occupazione interessa la sede stradale, l'interessato ha l'obbligo di osservare le disposizioni del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.



Comune di Campagnola Emilia

Provincia di Reggio Emilia

8. L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme, quando l'occupazione non sia riconducibile a quella prevista dalla lettera r) dell'art. 31.

9. In occasioni di fiere e mercati, per gli "spuntisti", la concessione si intende rilasciata con il semplice pagamento anticipato del canone senza bisogno di presentare la domanda.

Art. 6 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio che viene rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale via fax, con telegramma o mediante PEC. L'Ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori.

2. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 7 - Contenuto dell'atto di concessione

1. Nell'atto di concessione sono indicate: le generalità del richiedente, l'ubicazione dell'area concessa, la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione nonché la definizione delle modalità per l'applicazione del canone dovuto.

Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione.

2. La concessione viene sempre accordata:

a) a termine (ove non prevista da apposite normative) non può superare anni TRE;

b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;

d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

3. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

4. Il Comune può chiedere, a garanzia del ripristino dell'area, un deposito cauzionale in numerario o titoli di stato o fidejussione bancaria o assicurativa, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare, nei seguenti casi:

a) se l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;

b) se dall'occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale.

Lo svincolo del deposito è subordinato al nulla osta del Comune.

5. Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale.

6. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed



Comune di Campagnola Emilia

Provincia di Reggio Emilia

attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche), accertata mediante parere scritto della Polizia Municipale reso all'Autorità Competente, e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 8 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - b) che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima;
3. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione provvede direttamente, a spese dell'occupante, avvalendosi in tutto o in parte del deposito cauzionale eventualmente rilasciato ai sensi del precedente art. 7, comma 4, a rimuovere i materiali, che vengono sequestrati a spese degli interessati e, fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.
4. Alle occupazioni abusive, di cui al comma 1, è applicata la sanzione prevista dall'art. 40, comma 2, lettera b). Alle occupazioni abusive di cui al comma 2, lett. a) e b) è applicata la sanzione prevista all'art. 40, comma 2, lettera c). In entrambi i casi il pagamento delle sanzioni non sana la regolarità della occupazione, dovendo, comunque il richiedente ottenere la concessione comunale.

Art. 9 - Occupazione con impianti pubblicitari

1. Le occupazioni con impianti pubblicitari installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune sono disciplinate nei presupposti, modalità di ottenimento e determinazione del canone alla stregua della specifica normativa legislativa e regolamentare disciplinante la materia pubblicitaria.

Art. 10 - Esposizione di merce

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di suolo pubblico, è soggetta a concessione comunale.
2. I titolari di concessione per merci esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Art. 11 - Artisti di strada e mestieri artistici e girovaghi

1. Gli artisti di strada e coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, funambolo, ambulante, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.



Comune di Campagnola Emilia

Provincia di Reggio Emilia

Art. 12 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.
2. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Art. 13 - Esecuzione di lavori e di opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrisco, terra di scavo o altri inerti e materiali di scarto, purché costituenti rifiuti non pericolosi, nonché con recinzioni di qualsiasi genere, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione, con particolare riferimento alla salvaguardia dello stato delle pavimentazioni esistenti e dei manufatti collocati sul suolo pubblico, e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 14 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collegare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.
2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Art. 15 - Autorizzazione ai lavori

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 16 - Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc. nonché con distese di tavolini e sedie da parte dei Pubblici Esercizi

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento.
2. Sono individuate le seguenti disposizioni per le occupazioni con distese di tavolini e sedie da parte dei Pubblici Esercizi:
 - a. su suolo pubblico sono ammesse pedane e/o strutture anche recintate e coperte, leggere, facilmente smontabili, ma non sono consentite strutture fisse chiuse;
 - b. gli spazi occupati potranno essere recintati con strutture in montanti e traversi di legno o



Comune di Campagnola Emilia

Provincia di Reggio Emilia

- metallo, tamponate con pannelli trasparenti che non producano schegge in caso di frantumazione, di altezza massima pari a m 1,50 dal piano stradale; le pedane e/o gli zoccoli di base non potranno superare l'altezza di cm 30 dal piano stradale;
- c. l'uso di piattaforme o di impalcati a contatto con il suolo è consentito, nel rispetto delle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche, solo nei casi in cui lo spazio che si intende occupare sia in condizioni tali da creare oggettivo impedimento alla stabilità di tavoli, sedie e ombrelloni, e/o alla fruizione dei clienti;
 - d. l'occupazione sotto i portici è di norma vietata; in casi particolari potrà essere ammessa purché siano mantenuti liberi gli spazi necessari alla mobilità delle persone, comprese quelle con limitata capacità motoria, per un corridoio di passaggio di larghezza pari almeno a m 2,00;
 - e. la copertura a protezione delle distese potrà essere realizzata con ombrelloni in tela impermeabilizzata, con strutture leggere infisse al suolo coperte in tela impermeabilizzata, oppure con tendoni estensibili, a struttura unica, direttamente agganciati alla struttura dell'edificio;
 - f. gli arredi delle distese devono essere realizzati con materiali non deperibili, non infiammabili e resistenti agli agenti atmosferici;
 - g. presso le distese non è consentita l'installazione, anche temporanea, di insegne o altri impianti pubblicitari quali cartelli o simili, neppure a delimitazione dell'area occupata;
 - h. l'area utilizzata dovrà sempre essere mantenuta in condizioni decorose e non potrà in nessun caso essere adibita a deposito, sia di merce e/o recipienti, sia di materiali o attrezzature utilizzate per la somministrazione di cibi e bevande;
 - i. le strutture/attrezzature destinate all'occupazione di suolo pubblico devono essere coperte da polizza assicurativa per danni verso terzi.

3. Le disposizioni per le distese dei Pubblici Esercizi di cui al precedente comma 2 si applicano per tutte le nuove concessioni; non si applicano per il rinnovo di concessioni esistenti sino al termine di due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, oltre il quale i titolari dei pubblici esercizi che utilizzano suolo pubblico con distese di tavolini e sedie avranno l'obbligo di adeguamento al fine di ottenere il rinnovo della concessione.

4. Le disposizioni per le occupazioni con distese di tavolini e sedie da parte dei Pubblici Esercizi prospicienti Piazza Roma sono indicate dettagliatamente nel Piano del Colore. Al fine di dare attuazione a tale disposizione normativa, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento il Consiglio Comunale provvederà ad approvare una specifica integrazione al vigente Piano del Colore di Piazza Roma.

Art. 17 - Occupazioni con tende e tendoni

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale.

Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

2. Le autorizzazioni e le concessioni relative vengono rilasciate in conformità allo speciale Regolamento che disciplina la materia. In particolare per gli edifici prospicienti Piazza Roma vige il Piano del Colore approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 6 del 3 marzo 2005 e n. 28 del 30 giugno 2007.



Comune di Campagnola Emilia

Provincia di Reggio Emilia

Art. 18 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

1. Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della Legge 28 Marzo 1991, n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 4 giugno 1993.
2. Il Sindaco con propria ordinanza individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.
3. E' in facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

Art. 19 - Rinnovazione, proroga e rinuncia della concessione

1. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al Comune entro 20 (venti) giorni dalla scadenza della concessione in atto salvo quanto diversamente stabilito nello specifico atto di concessione
2. La richiesta intesa ad ottenere una proroga della concessione di occupazione temporanea deve essere presentata almeno sette giorni prima della scadenza.
3. Per le occupazioni permanenti il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione da presentare nel termine di cui al comma 1. Tale rinuncia, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà diritto alla restituzione del canone versato in caso di occupazione in atto; invece, se l'occupazione ancora non è iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone versato e dell'eventuale deposito cauzionale, ma non anche degli oneri corrisposti per l'istruttoria ed il rilascio del provvedimento amministrativo.

Art. 20 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione; si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.
2. Il concessionario ha l'obbligo:
 - di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;
 - di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione;
 - di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
 - di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui al comma 4 dell'art. 7.

Art. 21 - Modifica sospensione e revoca della concessione



Comune di Campagnola Emilia

Provincia di Reggio Emilia

1. Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di servizio pubblico.
4. La revoca dà diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
5. Cessate le cause di interesse pubblico, che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.
6. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel pristino stato con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui al comma 4 dell'art. 7.

Art. 22 - Decadenza della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla Legge e dai Regolamenti comunali.
Incorre, altresì, nella decadenza:
 - a) per mancato pagamento del canone di concessione;
 - b) se per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse al suolo stabilmente, senza giustificato motivo non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
 - c) per violazione delle norme relative al divieto di subconcessione;
 - d) per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
2. La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.
3. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

Art. 23 - Occupazione ed esecuzione di lavori

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle Leggi, dai Regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
 - c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro



Comune di Campagnola Emilia

Provincia di Reggio Emilia

canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;

d) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

Art. 24 - Manutenzione delle opere

1. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del concessionario.

2. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dar corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

TITOLO II CANONE DI CONCESSIONE

Art. 25 - Istituzione del canone

1. Il Comune di Campagnola Emilia, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h), della Legge n. 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997, assoggetta, a far tempo dall' 1.1.2016, l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione.

2. La popolazione del Comune di Campagnola Emilia risulta inferiore ai 10.000 abitanti pertanto le occupazioni realizzate sui tratti di strada statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune non sono soggette al canone da parte del Comune medesimo.

Art. 26 - Classificazione del suolo pubblico

1. Ai fini dell'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico viene confermata la classificazione del territorio comunale di cui al proprio atto n. 18 del 23.03.1994, modificato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 18/03/2014, che si allega in appendice.

Art. 27 - Determinazione della tariffa del canone annuo

1. L'Organo Comunale approva la tariffa del canone di concessione ai fini dell'approvazione del bilancio (Art. 54 D.Lgs. 15/12/1997, n.446).

2. La tariffa del canone annuo per le occupazioni di carattere permanente per ciascuna fattispecie è determinata moltiplicando la tariffa base al metro quadro o lineare, per il coefficiente moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie.



Comune di Campagnola Emilia

Provincia di Reggio Emilia

3. I coefficienti moltiplicatori determinati in base al beneficio economico retraibile dall'occupazione, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico, sono stabiliti come segue:

OCCUPAZIONE CON CHIOSCHI, EDICOLE E SIMILI	1
OCCUPAZIONE CON IMPIANTI PUBBLICITARI	1
OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO E LINEE AEREE	1
OCCUPAZIONE CON DISTESE DI TAVOLI E SEDIE E/O ATTREZZATURE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	1
OCCUPAZIONE CON DISTESE DI TAVOLI E SEDIE E/O ATTREZZATURE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (per bar e ristoranti aderenti al marchio Slot-freE-R)	0,5
OCCUPAZIONI CON MERCE ESPOSTA	1
OCCUPAZIONE CON MERCE ESPOSTA (per tabaccherie aderenti al marchio Slot-freE-R)	0,5
OCCUPAZIONI DIVERSE DA QUELLE SOPRAELENATE	1

4. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concessa con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

5. In caso di subentro il canone è corrisposto dal subentrante a partire dall'anno successivo alla data di cessione.

6. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dal Comune per la medesima concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

7. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta di rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal regolamento.

8. Ai titolari di bar, ristoranti e tabaccherie che hanno già conseguito il marchio Slot-FreE-R prima del 1/1/2016 verrà applicato il coefficiente ridotto a partire dall'inizio dell'anno di riferimento se verrà presentato all'Amministrazione Comunale, entro il mese di febbraio di ogni anno, il modulo predisposto dall'Amministrazione medesima nel quale si dichiara il conseguimento del suddetto marchio, allegandovi anche copia dei certificati di pagamento dei tributi locali, a cui è soggetta tale attività, relativi ai 5 anni precedenti (o minor numero corrispondente agli effettivi anni di apertura dell'esercizio) alla richiesta che ne comprovi l'effettiva solvenza. Ai titolari di bar, ristoranti e tabaccherie che conseguono il marchio Slot-FreE-R entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, verrà applicato il coefficiente ridotto a partire dal mese successivo al conseguimento del titolo presentando all'Amministrazione Comunale il suddetto modulo.

9. Ai titolari di bar, ristoranti e tabaccherie, che previo proposta scritta all'Amministrazione Comunale entro il mese di febbraio dell'anno in cui chiedono la riduzione prevista dal comma 8, presentino almeno n.3 proposte di iniziative culturali, di promozione territoriale, folkloristica, turistica... da effettuarsi su suolo pubblico nell'anno di riferimento, previa autorizzazione della Giunta comunale viene ulteriormente applicata una riduzione del 50% del coefficiente riduttivo previsto per il comma 8. Tale possibilità è subordinata alla consegna all'atto della richiesta di riduzione in oggetto, di copia dei certificati di pagamento dei tributi locali, a cui è soggetta tale attività, relativi ai 5 anni precedenti (o minor numero corrispondente agli effettivi anni di apertura dell'esercizio) alla richiesta, o dichiarazione che ne comprovi l'effettiva solvenza.

I titolari di bar, ristoranti e tabaccherie non aderenti al marchio Slot-FreE-R potranno usufruire della



Comune di Campagnola Emilia

Provincia di Reggio Emilia

riduzione del 50% del coefficiente previsto dal comma 3 qualora presentino, entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento, almeno n.3 proposte di iniziative culturali, di promozione territoriale, folkloristica, turistica... da effettuarsi su suolo pubblico nell'anno di riferimento, previa autorizzazione della Giunta comunale.

Tale possibilità è subordinata alla consegna all'atto della richiesta di riduzione in oggetto, di copia dei certificati di pagamento dei tributi locali, a cui è soggetta tale attività, relativi ai 5 anni precedenti (o minor numero corrispondente agli effettivi anni di apertura dell'esercizio) alla richiesta, o dichiarazione che ne comprovi l'effettiva solvenza.

Art. 28 - Applicazione del canone annuo

1. Il canone annuo da applicarsi a ciascuna occupazione permanente è determinato dal prodotto della tariffa base al metro quadrato o lineare relativa a ciascuna categoria di ubicazione, per il coefficiente moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie e per l'entità dell'occupazione, espressa in metri quadri o lineari con arrotondamento all'unità superiore.
2. Le occupazioni permanenti sono soggette a canone annuo non frazionabile per ciascun anno solare.

Art. 29 - Determinazione della tariffa del canone per le occupazioni temporanee

1. L'Organo Comunale approva la tariffa del canone per le occupazioni temporanee ai fini dell'approvazione del bilancio (Art. 54 D.Lgs. 15/12/1997, n.446).
2. La tariffa per le occupazioni temporanee è determinata moltiplicando la tariffa base giornaliera al metro quadro o lineare, con arrotondamento all'unità superiore, relativa alla categoria di ubicazione, per il coefficiente moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie.
3. I coefficienti moltiplicatori determinati in base al beneficio economico retribuito dall'occupazione, Nonché al sacrificio imposto alla collettività, per la rinuncia all'uso pubblico, sono stabiliti come segue:

OCCUPAZIONI VARIE	1,000
CANTIERI EDILI	0,500
AMBULANTI E PRODUTTORI AGRICOLI	0,215
SPETTACOLO VIAGGIANTE	0,100
MANIFESTAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E POLITICHE	
SINDACALI, CELEBRATIVE E RELIGIOSE	0,170
DISTESE DI SEDIE E TAVOLI	0,330
DISTESE DI SEDIE E TAVOLI	0,165
(per bar e ristoranti che hanno aderito al marchio slot-freE-R)	

4. Le occupazioni temporanee sono soggette al pagamento di un canone giornaliero indipendentemente dal numero di ore per cui si protrae l'occupazione nell'arco della giornata.

5. Ai titolari di bar e ristoranti che hanno già conseguito il marchio Slot-FreE-R prima del 1/1/2016 verrà applicato il coefficiente ridotto a partire dall'inizio dell'occupazione temporanea richiesta dell'anno di riferimento se verrà presentato all'Amministrazione Comunale contemporaneamente anche il modulo predisposto dall'Amministrazione medesima nel quale si dichiara il conseguimento



Comune di Campagnola Emilia

Provincia di Reggio Emilia

del suddetto marchio, allegandovi anche copia dei certificati di pagamento dei tributi locali, a cui è soggetta tale attività, relativi ai 5 anni precedenti (o minor numero corrispondente agli effettivi anni di apertura dell'esercizio) alla richiesta che ne comprovi l'effettiva solvenza. Ai titolari di bar e ristoranti che conseguono il marchio Slot-FreE-R entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, verrà applicato il coefficiente ridotto a partire dal mese successivo del conseguimento del titolo fino alla fine dell'occupazione temporanea presentando all'Amministrazione Comunale il suddetto modulo.

6. Ai titolari di bar e ristoranti, che previo proposta scritta all'Amministrazione Comunale entro il mese di febbraio dell'anno in cui chiedono la riduzione prevista dal comma 5 per la distesa estiva temporanea, presentino almeno n.3 proposte di iniziative culturali, di promozione territoriale, folkloristica, turistica... da effettuarsi su suolo pubblico nell'anno di riferimento, previa autorizzazione della Giunta comunale viene ulteriormente applicata una riduzione del 50% del coefficiente riduttivo previsto per il comma 5. Tale possibilità è subordinata alla consegna all'atto della richiesta di riduzione in oggetto, di copia dei certificati di pagamento dei tributi locali, a cui è soggetta tale attività, relativi ai 5 anni precedenti (o minor numero corrispondente agli effettivi anni di apertura dell'esercizio) alla richiesta, o dichiarazione che ne comprovi l'effettiva solvenza.

I titolari di bar e ristoranti non aderenti al marchio Slot-FreE-R potranno usufruire della riduzione del 50% del coefficiente previsto dal comma 3 qualora presentino, entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento, almeno n.3 proposte di iniziative culturali, di promozione territoriale, folkloristica, turistica... da effettuarsi su suolo pubblico nell'anno di riferimento, previa autorizzazione della Giunta comunale. Tale possibilità è subordinata alla consegna all'atto della richiesta di riduzione in oggetto, di copia dei certificati di pagamento dei tributi locali, a cui è soggetta tale attività, relativi ai 5 anni precedenti (o minor numero corrispondente agli effettivi anni di apertura dell'esercizio) alla richiesta, o dichiarazione che ne comprovi l'effettiva solvenza.

7. Il coefficiente per le occupazioni degli ambulanti e produttori agricoli nei giorni di fiere o manifestazioni locali è pari a 0,50.

Art. 30 - Agevolazioni

1. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10%.

2. Per le superfici occupate per lo spettacolo viaggiante, i primi 100 metri quadrati sono conteggiati al 50%, i successivi metri quadrati fino a 1.000 sono conteggiati al 25% e gli ulteriori metri quadrati eccedenti i 1.000 sono conteggiati al 10%.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 e 2 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

4. Per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni o che superino tale limite nell'arco dell'anno per la loro ricorrenza, la tariffa calcolata ai sensi dell'art. 29 è ridotta del 50% sull'intera durata.

Art. 31 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di concessione:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente



Comune di Campagnola Emilia

Provincia di Reggio Emilia

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché con vetture a trazione animale durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione stessa;

e) gli accessi carrabili;

f) le occupazioni per manifestazioni assistenziali, sociali, culturali, celebrative e del tempo libero effettuate con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale ai sensi delle prescrizioni del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati senza vincoli di durata;

g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;

h) le occupazioni momentanee con portabiciclette, fiori, piante ornamentali, posti all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

i) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;

l) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

m) le occupazioni, permanenti e temporanee, di soprassuolo pubblico, con esclusione delle occupazioni con linee aeree, quali le occupazioni effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;

n) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;

o) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;

p) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale ONLUS (Art. 10 D.Lgs. 4.12.1997, n.460), a condizione che tali organizzazioni risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;



Comune di Campagnola Emilia

Provincia di Reggio Emilia

- q) le occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- r) le occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati, promosse da Partiti;
- s) le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- t) le occupazioni per commercio su aree pubbliche in forma itinerante per una durata non superiore a 60 minuti;
- u) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- v) le occupazioni per interventi di manutenzione straordinaria sui beni di proprietà comunale.
- w) le occupazioni da parte dei pubblici esercizi che osservano le prescrizioni dell'Amministrazione Comunale di breve durata (massimo 5 giorni anche non consecutivi) connesse ad eventi e/o manifestazioni promosse o patrocinate dal Comune;
- z) le occupazioni per interventi di recuperi edilizi, compresa la manutenzione ordinaria, delle colonne e del lastricato dei portici, delle pareti degli edifici sotto i portici e delle pareti dei fabbricati soggetti alle disposizioni del piano colore se completati entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico. Se l'occupazione si protrae oltre i 60 (sessanta) giorni, il canone è dovuto dal 61° (sessantunesimo) giorno fino al termine della occupazione, sempre che ne sia stata autorizzata la proroga, utilizzando la categoria di occupazione per "cantieri edili";

Art. 32 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
3. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate in fase di prima applicazione, al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria pari a EURO 0,77 per ciascun utente, e non può essere in nessun caso inferiore a euro 516,46 annuo per ciascuna azienda di erogazione di pubblici servizi. Successivamente la tariffa applicabile sarà quella base rivalutata della indicizzazione ISTAT.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 33 - Soggetto passivo



Comune di Campagnola Emilia

Provincia di Reggio Emilia

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione.
2. Ai soli fini del pagamento del canone le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate a quelle assentite da atto di concessione e l'occupante di fatto è soggetto passivo del canone.
3. Nel caso di pluralità dei titolari della concessione o degli occupanti di fatto, il canone è dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà.
4. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno il canone annuale non può essere applicato più di una volta.

Art. 34 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti "annuali" è effettuato ad anno solare, compreso, per intero, l'anno di rilascio della concessione;
2. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il 30 APRILE di ciascun anno;
3. Per il primo anno di concessione, il pagamento del canone deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data del rilascio della concessione;
4. Le variazioni nella occupazione in corso d'anno che comportano il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della concessione precedente.

Art. 35 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato entro 5 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, e comunque prima dell'inizio dell'occupazione, in unica soluzione per tutto il periodo di durata dell'occupazione, salvo le possibilità di cui al successivo art. 36;
2. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento del canone deve essere effettuato entro il 30 Aprile di ciascun anno, salvo le possibilità di cui al successivo art. 36.
3. Non si fa il versamento del canone qualora sia d'ammontare non superiore a 2,50 EURO.

Art. 36 - Modi di versamento

1. Il versamento del canone va fatto su apposito conto corrente postale del Comune, intestato "COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA - VERSAMENTO CANONE (ANNUALE o TEMPORANEO) OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE - COSAP", con arrotondamento per eccesso al centesimo d'Euro.
2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità della rateizzazione in massimo rate trimestrali anticipate (con data al 30.4, 30.5 e 30.9) qualora l'ammontare del canone sia superiore a 350,00 Euro.



Comune di Campagnola Emilia

Provincia di Reggio Emilia

Art. 37 - Riscossione del canone

1. La riscossione volontaria del canone e delle relative sanzioni è curata direttamente dal Comune mentre la riscossione coattiva è posta in essere a mezzo ingiunzione fiscale.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore nella misura forfetaria di 15 EURO e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1), secondo capoverso;
3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per il ripristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 38 - Omesso o insufficiente pagamento

1. In caso di omesso od insufficiente pagamento entro i termini previsti, l'Ufficio diffida l'interessato ad adempiere assegnandogli un termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, provvede a pronunciare la decadenza della concessione.
2. Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale.

Art. 39 - Recupero canone evaso e rimborso

1. L'Amministrazione, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, provvede al recupero del canone evaso e provvede altresì a disporre i rimborsi delle somme indebite percepite a titolo di canone.
2. Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza, deve essere concluso entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione.
3. Circa i termini di prescrizione si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.
6. Non si effettua il rimborso del canone qualora sia di ammontare inferiore a 2,50 EURO.

Art. 40 - Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, con l'eccezione di cui al successivo punto 2, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da Euro 51,64 a Euro 516,46 con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'art. 8, si applicano:
 - a) l'indennità prevista dall'art. 63, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, pari al canone maggiorato del 50% considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dalla Polizia Municipale.



Comune di Campagnola Emilia

Provincia di Reggio Emilia

- b) la sanzione amministrativa pari a due volte l'ammontare della somma di cui alla lettera a) del presente articolo, per le fattispecie prevista al comma 1 dell'art. 8;
 - c) sanzione amministrativa pari all'ammontare della somma di cui alla lettera a) del presente articolo, per la fattispecie prevista al comma 2 lett. a) e b) dell'art. 8
3. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile della gestione del canone.

Art. 41 - Contenzioso

- 1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Art. 5 L. 1034/71);
- 2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e in quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 42 - Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni

- 1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a decorrere dal **1° GENNAIO 2016**.
- 2. Vengono abrogate con la medesima decorrenza tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento, ad eccezione di quelle che costituiscono norme speciali.
- 3. Per quanto non disposto dal Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

Art. 43 - Disposizioni transitorie

- 1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 Dicembre 2015, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.



Comune di Campagnola Emilia

Provincia di Reggio Emilia

Appendice

CLASSIFICAZIONE TERRITORIO COMUNALE APPROVATO CON ATTO CONSILIARE N.18 DEL 23/03/1994 E MODIFICATO DALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 18/03/2014.

ZONA "1": CENTRO STORICO.

Fanno parte di questa zona le aree e le strade poste all'interno del perimetro delimitato da:

- Via Prampolini incrocio con viottolo del cimitero, viale Matteotti, viale Risorgimento, viale Marconi, via Grande sino alla stazione dei pullman, area stazione pullman e parcheggio retrostante, via Egidio, via Gramsci, via Don Minzoni, via Castellaro;

ZONA "2" CENTRO ABITATO.

Le aree comprese nella delimitazione del centro urbano di cui alla delibera della G.C. n. 294 del 06/09/1993;

- Via Prampolini: all'altezza della torre piezometrica dell'acquedotto comunale;
- Via Cattania: a mt. 90 dall'incrocio con via B. Buozzi;
- Via Reggiolo: a mt. 278 dall'incrocio con via Cattania in prossimità del civico nr. 5 (ex caseificio Reatino);
- Via San Bernardino: a mt. 445 dall'incrocio con via Marmioli in prossimità del confine del civico nr. 7/A;
- Via Fabbrico: a mt. 322 dell'incrocio con via Castellazzo;
- Via Castellazzo: a mt. 58 dall'incrocio con via Don Mazzolari, all'altezza del civico nr. 13;
- Via Vettigano- 1° tronco: mt. 28 dall'incrocio con via Bezzecchi e via Santa Giulia, in prossimità del civico nr. 15/B;
- Prov.le Carpi-Guastalla: (lato est provenendo da Rio Saliceto) a mt. 261 dall'incrocio con via Grande;
- Prov.le Carpi-Guastalla: (lato ovest provenendo da Novellara) a mt. 225 dall'incrocio con via Abbazia;
- Via Grande: a mt. 272 dall'incrocio con al Prov.le Carpi-Guastalla in prossimità del civico nr. 15;
- Via Abbazia: a mt. 537 dall'incrocio con via A. De Gasperi sul confine fra le proprietà Guerra R. e Torelli G.

ZONA "3": RESTANTE TERRITORIO.

- zona artigianale Santa Giulia
- zona artigianale via Zuccardi
- zona Ponte Vettigano
- località Cognento
- tutte le altre zone del territorio comunale non comprese nelle precedenti zone.